



**REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO  
DI PERSONE MEDIANTE AUTOSER-  
VIZI PUBBLICI NON DI LINEA.  
SERVIZIO DI TAXI  
SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON  
CONDUCENTE.**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13  
del 21.02.2005, esecutiva.**

**Abrogato, per la parte disciplinante il servizio taxi, con deliberazione  
del Consiglio comunale n.18 del 27.3.2014.**



Allegato delib. **CC**  
n. **13** del **20 FEB. 2005**  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GRN.

**REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE  
MEDIANTE AUTOSERVIZI  
PUBBLICI NON DI LINEA**

**SERVIZIO DI TAXI**

**SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
C.I.A.A. - POLIZIA AMMINISTRATIVA  
Dot.ssa Rita ANDENA

## INDICE

Articolo 1 – Riferimenti normativi	pag. 03
Articolo 2 - Campo di applicazione	pag. 03
Articolo 3 – Definizioni del servizio secondo le specifiche tipologie	pag. 03
Articolo 4 – Servizio di taxi	pag. 03
Articolo 5 – Servizio di autonoleggio con conducente	pag. 03
Articolo 6 – Figure giuridiche	pag. 04
Articolo 7 – Licenze e autorizzazioni d'esercizio	pag. 04
Articolo 8 – Concorso per l'assegnazione delle licenze ed autorizzazioni	pag. 05
Articolo 9 – Requisiti morali	pag. 06
Articolo 10 – Requisiti professionali - Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea	pag. 06
Articolo 11 – Trasferibilità delle licenze e autorizzazioni	pag. 06
Articolo 12 – Sostituzione alla guida	pag. 07
Articolo 13 – Collaborazione	pag.07
Art.14 - Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente	pag. 07
Articolo 15 – Obblighi degli utenti del servizio di taxi e del servizio di autonoleggio con conducente	pag. 09
Articolo 16 – Trasporto handicappati	pag. 09
Articolo 17 – Caratteristiche delle autovetture	pag. 09
Articolo 18 – Determinazione del numero di licenze di taxi e di autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente	pag. 10
Articolo 19 – Tariffe	pag. 11
Articolo 20 – Condizioni di esercizio	pag. 12
Articolo 21 – Vigilanza sul servizio	pag. 12
Articolo 22 – Sanzioni disciplinari	pag. 12
Articolo 23 – Sanzioni pecuniarie	pag. 13
Articolo 24 – Norme transitorie e finali	pag. 13

## **ARTICOLO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente regolamento viene emanato in applicazione delle seguenti norme:

- Legge n. 21 del 15.01.1992 “Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea” e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.M. 19.11.1992 “Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge Regionale n. 40 del 25.07.1994 “trasporto di persone mediante autoservizi non di linea in attuazione della Legge 15.01.1992 n. 21” e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ARTICOLO 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento disciplina le competenze del Comune in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea nell'ambito dei principi fissati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e della L.R. n. 40 del 25.07.1994.

## **ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI DEL SERVIZIO SECONDO LE SPECIFICHE TIPOLOGIE**

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di autonoleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

## **ARTICOLO 4 – SERVIZIO DI TAXI**

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento dei mezzi avviene in luogo pubblico, in posteggi appositamente stabiliti e riservati; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono nell'ambito del territorio comunale, all'interno del quale la prestazione del servizio è obbligatoria.

Il prelevamento dell'utente all'interno del territorio comunale è consentito esclusivamente ai titolari di licenza rilasciata dal Comune di Sanremo.

## **ARTICOLO 5 – SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Il servizio di autonoleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

## **ARTICOLO 6 – FIGURE GIURIDICHE**

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 21/92, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b del comma 2 dell'articolo 3 del presente regolamento.

Nei casi di cui al primo comma del presente articolo è consentito alle ditte individuali conferire la licenza o l'autorizzazione alle persone giuridiche ivi previste e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dei medesimi soggetti.

In caso di recesso dalle persone giuridiche di cui al primo comma, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dalla data del recesso.

## **ARTICOLO 7 – LICENZE E AUTORIZZAZIONI D'ESERCIZIO**

L'esercizio dei servizi di taxi e autonoleggio con conducente è subordinato alla titolarità rispettivamente di apposita licenza e autorizzazione rilasciata dal Comune.

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono rilasciate dal Dirigente del Settore comunale competente, a seguito di espletamento di procedura concorsuale pubblica.

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente hanno validità illimitata e non debbono essere assoggettate a vidimazione annuale, fatte salve le verifiche tecniche sugli automezzi, disposte dagli Organi a ciò preposti.

Titolari delle suddette licenze ed autorizzazioni possono essere esclusivamente, cittadini italiani o equiparati, che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, la cui gestione può essere effettuata in forma singola o associata.

Ogni licenza ed autorizzazione è riferita ad un solo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.

Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, ubicata nel territorio comunale, presso cui i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

## **ARTICOLO 8 – CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI**

Come indicato al comma 2 del precedente art. 7, le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso pubblico per titoli.

Il Bando è indetto entro 60 giorni dalla data di accertamento della disponibilità di una o più licenze e/o autorizzazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Il Bando dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- il numero delle licenze/autorizzazioni da assegnare
- i titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione
- l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli
- il termine di presentazione delle domande.

Al fine dell'assegnazione delle licenze ed autorizzazioni, il Settore Comunale competente procede alla valutazione dei seguenti titoli, a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

- a) idoneità professionale conseguita ai sensi della L.R. 40/94: **Punti 5**;
- b) diploma di Laurea: **Punti 4**;
- c) diploma di Scuola Superiore: **Punti 3**;
- d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea: **Punti 2** per ciascun semestre fino ad un massimo di sei semestri;
- e) periodi di servizio in qualità di titolare di licenza/autorizzazione per l'esercizio del servizio attinente al bando: **Punti 3** per ciascun semestre, fino ad un massimo di sei semestri;
- f) comprovata conoscenza di lingue straniere : **Punti 2** per ogni lingua conosciuta.

Il punteggio di ciascun candidato risulta dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora più candidati risultino in possesso dello stesso punteggio, verrà considerata la maggior anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti, di cui alla L.R. 40/94, in subordine la maggiore anzianità anagrafica e, infine, l'anteriore data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Nel caso in cui risultasse assegnatario della licenza o autorizzazione un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'art. 10, lo stesso dovrà acquisire tale requisito entro il termine massimo non prorogabile di mesi 6 (sei). Trascorso infruttuosamente tale termine, risulterà assegnatario il successivo in graduatoria.

## **ARTICOLO 9 – REQUISITI MORALI**

Ai sensi dell'art. 2 comma h) della L.R. 40/94, si elencano di seguito i requisiti di idoneità morale necessari per ottenere il rilascio della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente. Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) sia stato dichiarato fallito;
- b) abbia riportato una o più condanne, irrevocabili, alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- c) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

## **ARTICOLO 10 – REQUISITI PROFESSIONALI - RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

L'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.

L'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea avviene secondo la relativa normativa vigente.

L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di autonoleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

## **ARTICOLO 11 – TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente, con provvedimento del Dirigente Comunale competente, sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti morali prescritti dal presente Regolamento, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni ;
- b) abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età ;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione, sempre mediante determinazione comunale, possono essere trasferite ad uno degli eredi, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, ad altri soggetti designati dagli eredi stessi, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso degli altri requisiti prescritti.

Al titolare, che abbia trasferito la propria licenza o autorizzazione, non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra per atto tra vivi, se non dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dal trasferimento della prima.

## **ARTICOLO 12 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA**

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 10 e in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio, per periodi non inferiori a dieci giorni consecutivi;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

Il rapporto fra il titolare ed il sostituto alla guida, conformemente alla normativa in vigore, deve essere regolato in base ad un contratto di lavoro a tempo determinato o ad un contratto di gestione di durata non superiore a sei mesi.

La sostituzione alla guida deve essere comunicata, a cura del titolare della licenza, all'ufficio comunale competente, affinché, accertato il rispetto delle condizioni soprariportate, ne effettui la conseguente annotazione sul titolo autorizzativo.

## **ARTICOLO 13 – COLLABORAZIONE**

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 10, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

## **ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DEI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**

I veicoli adibiti al servizio di taxi hanno l'obbligo di sostare sulle apposite aree individuate dall'Amministrazione Comunale.

La sospensione del servizio per ferie, per un periodo non superiore a trenta giorni all'anno, è comunicata al competente Ufficio Comunale entro la settimana antecedente la data di inizio. Qualsiasi altra sospensione involontaria del servizio è comunicata al



competente Ufficio Comunale entro il termine perentorio di due giorni dal verificarsi dell'evento.

Per il servizio taxi, la corsa può essere acquisita: mediante chiamata diretta, anche con telefono cellulare, chiamata telefonica su colonnina, via radio, o quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito; in tale caso, l'acquisizione della corsa dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Nel servizio di autonoleggio con conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. E', tuttavia, consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di autonoleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

Durante l'esercizio della propria attività il tassista o conducente ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione eventualmente necessaria;
- c) rispettare l'ordine di precedenza nelle aree di carico;
- d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- e) mantenere il veicolo pulito ed in perfetta efficienza, con particolare attenzione al tassametro ed alla strumentazione di bordo;
- f) adottare un abbigliamento pulito e decoroso, con divieto di indossare pantaloni a gamba corta e calzature aperte, tranne nel periodo estivo, nel quale sono ammessi sandali e calzoni tipo "bermuda", purchè in tinta unita;
- g) consegnare al Comando di Polizia Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- h) rilasciare al cliente che la richieda regolare ricevuta attestante il pagamento del trasporto;
- i) tenere a bordo del veicolo copia del regolamento comunale e del tariffario taxi in vigore ed esibirli a chi ne abbia interesse.

Durante l'esercizio della propria attività al tassista o conducente è vietato:

- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- c) portare animali propri in vettura;
- d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore o evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa indicata dal tassametro, eventualmente maggiorata dei supplementi previsti o a quella contrattata (per gli autonoleggiatori);
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nel limite di capienza del bagagliaio;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
- h) fumare e mangiare durante la corsa;
- i) far salire in auto clienti nelle immediate vicinanze dei posteggi-taxi, tranne nei casi di specifica chiamata telefonica.

## **ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Agli utenti dei servizi è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- d) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alla norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

## **ARTICOLO 16 – TRASPORTO HANDICAPPATI**

I servizi di taxi e di autonoleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

Il conducente ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

## **ARTICOLO 17 – CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE**

Le autovetture adibite al servizio di taxi devono avere le seguenti caratteristiche :

- a) devono portare sul tetto un contrassegno luminoso recante la scritta "taxi" e sulla parte posteriore una targhetta in alluminio recante la dicitura "Comune di Sanremo" affiancata dal numero di licenza ;
- b) devono essere dotate di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare, sulla base delle tariffe vigenti approvate dal Comune ; il tassametro deve essere collocato nella parte anteriore della vettura in posizione sempre ben visibile, anche dal sedile posteriore ; eventuali supplementi tariffari devono essere portati a conoscenza degli utenti mediante avvisi chiaramente visibili dall'interno della vettura; il tassametro deve essere mantenuto, a cura e spese del titolare della relativa licenza, costantemente aggiornato rispetto alle tariffe in vigore ed in perfetto stato di efficienza ; il tassametro è sottoposto, da parte dell'ufficio comunale competente, a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento; eventuali guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio;
- c) se immatricolate dopo il 1° gennaio 1993, devono essere di colore bianco secondo il disposto del D.M. 19/11/1992.

Le autovetture adibite al servizio di autonoleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "autonoleggio" e sono dotate di una targa posteriore inamovibile, recante la dicitura "NCC", lo stemma del Comune ed il numero di autorizzazione.

L'Ufficio Comunale competente, tutte le volte che ne ravvisi la necessità, dispone verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio.

## **ARTICOLO 18 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI LICENZE DI TAXI E DI AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**

La metodologia di calcolo scelta per la determinazione del contingente numerico delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per l'autonoleggio con conducente si basa sullo studio effettuato dall'Amministrazione Provinciale di Imperia, a fronte dei propri compiti di programmazione in materia di trasporto e tiene conto del documento redatto dalla stessa Provincia e trasmesso a tutti i Comuni in data 18/3/2003.

Pertanto, il numero dei veicoli necessari all'espletamento dei servizi in questione è determinato dal Comune attraverso una metodologia di calcolo del fabbisogno di tali servizi, che tiene conto di variabili sociali, economiche e territoriali sintetizzabili in:

- popolazione,
- estensione territoriale e caratteristiche relative,
- intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro,
- offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico,
- altri fattori salienti e caratterizzanti il settore dei trasporti locali.

Nella determinazione degli organici è ovviamente necessario tenere conto delle licenze o autorizzazioni in essere.

Quindi, sulla base delle indicazioni riportate nella L. 21/1992 e del sopracitato documento approvato dall'Amministrazione Provinciale di Imperia, è stata individuata una metodologia di calcolo dei contingenti de quo, fondata sul sistema statistico della regressione lineare multipla, che ha portato alla definizione delle seguenti due formule, valide ognuna una per ciascuna tipologia di servizio :

### **Servizio di taxi**

$$N = \frac{\text{Pop}}{5000} \times Fa \times Fb \times Fc \times Fs + Fd$$

in cui, con riferimento ai requisiti specifici di Sanremo :

N = numero di licenze per soddisfare il fabbisogno di offerta di servizio taxi

Pop = popolazione residente nel Comune

Fa = fattore correttivo per l'ambito territoriale uguale a 2,10

Fb = fattore correttivo servizi di trasporto pubblico uguale a 0,80

Fc = fattore correttivo presenza di strutture ospedaliere uguale a 1,10

Fs = fattore correttivo presenza di stazioni ferroviarie uguale a 1,20

Fd = fattore aggiuntivo per intensità di movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro uguale a 14.

Il valore finale N dovrà quindi essere arrofondato per difetto all'unità inferiore.

In sede di prima applicazione della formula sopra riportata, utilizzando il dato della popolazione residente al 31/12/2003 (56.118 ab.), si ottiene un **fabbisogno teorico di licenze taxi pari n°38**.

## Servizio di autonoleggio con conducente

$$N = \frac{\text{Pop.}}{6.000} + \frac{\text{Sup.}}{50} + 1 \times Fa \times Fb \times Fc + (Fd \times Ft)$$

in cui, con riferimento ai requisiti specifici di Sanremo :

N = numero di autorizzazioni per soddisfare il fabbisogno di offerta di servizio di autonoleggio con cond.

Pop. = popolazione residente nel Comune

Sup. = superficie del territorio comunale in Km<sup>q</sup> (54,78)

Fa = fattore correttivo per l'ambito territoriale uguale a 1

Fb = fattore correttivo servizi di trasporto pubblico uguale a 0,70

Fc = fattore correttivo presenza di strutture ospedaliere uguale a 1,10

Fd = fattore riguardante l'intensità di movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro uguale a 6

Ft = fattore correttivo per Comuni di particolare interesse turistico, sportivo, culturale, uguale a 1.

Il valore finale N dovrà quindi essere arrotondato per difetto all'unità inferiore.

In sede di prima applicazione della formula sopra riportata, utilizzando i dati risultanti al 31/12/2003, si ottiene un **fabbisogno teorico di autorizzazioni per autonoleggio con conducente pari n°17.**

Il numero delle licenze/autorizzazioni, di cui al fabbisogno teorico di servizio taxi ed autonoleggio con conducente, sarà tenuto aggiornato con l'applicazione delle formule soprariportate, mediante determinazione del Dirigente del Settore Comunale competente, da adottarsi con cadenza quadriennale, entro il mese di marzo .

## ARTICOLO 19 – TARIFFE

Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dal Comune, con deliberazione di Giunta. Tali tariffe vengono aggiornate con cadenza biennale, in base alle variazioni del costo della vita rilevato dall'indice ISTAT. In caso di eccezionali e documentati aumenti dei costi di gestione, la revisione delle tariffe potrà avvenire anche nell'arco del biennio, a seguito di richiesta della categoria.

Ai sensi dell'art. 13 della L. 21/92, la tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

Sono consentite forme di agevolazione tariffaria ad opera di associazioni, consorzi, o cooperative di taxisti, purchè praticate a categorie di clienti ben individuate, a seguito di specifici rapporti convenzionali .

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di autonoleggio con conducente, da calcolarsi su base chilometrica, è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Le tariffe del servizio di autonoleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi previsti con apposito atto della Giunta Comunale, sulla base dei criteri emanati dal Ministro dei trasporti ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L. 21/92.

Le suddette tariffe sono esposte in maniera ben visibile all'interno di ogni autovettura, di ogni autorimessa e comunque del locale dove avviene la contrattazione.

## **ARTICOLO 20 – CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

Il servizio di taxi opera prevalentemente all'interno del territorio comunale e la prestazione nell'ambito dello stesso è obbligatoria, ad eccezione che per le strade non asfaltate; il prelevamento dell'utente fuori dal territorio comunale può avvenire solo partendo dal territorio comunale con il tassametro inserito.

Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, al taxista è fatto obbligo seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta.

Il servizio di autonoleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Per entrambe le tipologie di servizi è obbligatorio tenere a bordo della vettura sia il certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti, sia la licenza/autorizzazione.

I mezzi in servizio di taxi e di autonoleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari ed integrativi dei servizi di linea, nel rispetto della vigente normativa ed in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed i taxisti ed i noleggiatori.

## **ARTICOLO 21 – VIGILANZA SUL SERVIZIO**

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale.

## **ARTICOLO 22 – SANZIONI DISCIPLINARI**

La licenza o autorizzazione comunale di esercizio è sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi, quando il titolare o un suo sostituto o un collaboratore familiare:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di efficienza e di decoro, disposte dal Comune;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza darne comunicazione al Comune;
- e) si procuri, con carattere di continuità, il servizio nel territorio di altri Comuni;
- f) violi le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto in modo tale da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- g) violi, per tre volte nell'arco di un anno, norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del successivo articolo 23;
- h) utilizzi, per il servizio, veicoli diversi da quelli autorizzati;
- d) preli il servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- e) effettui fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

La licenza o autorizzazione comunale di esercizio è revocata, dandone contestualmente comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo:

- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti morali e professionali che ne hanno consentito il rilascio;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione, adottati nell'arco di tre anni consecutivi;
- c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme vigenti;
- d) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

La licenza o autorizzazione comunale di esercizio decade, con conseguente comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo:

- a) per mancato inizio del servizio entro sei mesi dal rilascio del titolo autorizzativo;
- b) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 9, comma 2, della legge n. 21/1992;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro tre mesi;
- d) per ingiustificata sospensione volontaria del servizio per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi.

I provvedimenti disciplinari sopra citati sono adottati dal Dirigente del Settore comunale competente.

#### **ARTICOLO 23 – SANZIONI PECUNIARIE**

In caso di inosservanza dell'obbligo del servizio da parte dei taxisti (titolari, sostituti o collaboratori familiari), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 a € 516,46 (art.16 L.R.n°40/1994).

In caso di esercizio dell'attività senza l'iscrizione al ruolo dei conducenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,23 a € 2.582,28 (art.17 L.R. n°40/1994).

In caso di violazioni di altre norme contenute nel presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.

Le violazioni sono accertate dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, secondo le disposizioni della Legge 24/11/1981, n°689, che disciplina anche le successive modalità e procedure di pagamento o di ricorso.

#### **ARTICOLO 24 – NORME TRANSITORIE E FINALI**

Gli operatori in servizio all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi a quanto in esso stabilito con decorrenza immediata.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali che hanno finora disciplinato la materia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia.